

**Capitolato per l'Assicurazione**  
**RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**  
**E VERSO PRESTATORI D'OPERA**

**Contraente**  
**Ente Autonomo Fiere di Foggia**




## DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si deve intendere per:

<b>ASSICURAZIONE</b>	il contratto di assicurazione;
<b>POLIZZA</b>	il documento che prova e regola l'assicurazione;
<b>CONTRAENTE</b>	L'Ente Autonomo Fiere di Foggia, che stipula l'assicurazione;
<b>ASSICURATO</b>	il Contraente e qualsiasi altro soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione;
<b>SOCIETA'</b>	l'Impresa assicuratrice che ha assunto la presente assicurazione;
<b>BROKER</b>	AON S.p.A. alla quale è affidata la gestione e l'esecuzione dell'assicurazione;
<b>PREMIO</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione;
<b>RISCHIO</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro;
<b>SINISTRO</b>	il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno;
<b>RISARCIMENTO</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
<b>DANNO</b>	il pregiudizio economico conseguente a morte, lesioni personali o danni a cose od animali;
<b>SCOPERTO</b>	parte dell'ammontare del danno, stabilita contrattualmente in percentuale sul danno liquidabile, che, in caso di sinistro, viene reintegrata alla Società dal Contraente e resta a carico dello Stesso;
<b>FRANCHIGIA</b>	la somma stabilita contrattualmente che, in caso di sinistro, viene reintegrata alla Società dal Contraente e resta a carico dello Stesso;
<b>LIMITE DI RISARCIMENTO</b>	il massimo risarcimento dovuta dalla Società;

**CAPITOLATO TECNICO per l'ASSICURAZIONE di RESPONSABILITA' CIVILE verso TERZI e verso PRESTATORI d'OPERA a favore dell' Ente Autonomo Fiere di Foggia**

<b>PERIODO DI ASSICURAZIONE</b>	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale;
<b>COSE</b>	sia gli oggetti materiali, sia gli animali;
<b>RETRIBUZIONE ANNUA LORDA</b>	l'importo ottenuto dalla somma di quanto, al lordo anche delle ritenute previdenziali, i Dipendenti ed i Soggetti ad essi equiparati, ai sensi delle normative vigenti, obbligatoriamente assicurati presso l'I.N.A.I.L. e quelli eventualmente non soggetti alla assicurazione I.N.A.I.L., effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni effettuate nel corso del periodo di assicurazione di riferimento;
<b>PRESTATORI D'OPERA</b>	i soggetti retribuiti dal Contraente ed obbligatoriamente assicurati presso l'I.N.A.I.L.
<b>MASSIMALE</b>	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.



## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **1 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PROROGA - DISDETTA**

La presente polizza ha durata iniziale dalle ore 24.00 del 30.04.2019 e scadenza alle ore 24.00 del 30.04.2022.

E' facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 90 (novanta)giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dall'inizio della proroga.

E' comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione al 30.04 di ogni anno, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R, spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale.

### **2 DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PAGAMENTO DEI PREMI**

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro i 60 giorni successivi la decorrenza del contratto.

Se il Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

I premi devono essere pagati al Broker al quale è assegnata la polizza.

### **3 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO**

Le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Resta, anche per questi casi, convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio di Tesoreria del Contraente a condizione che, gli estremi dell'atto, vengano comunicati per iscritto alla Società a mezzo raccomandata o telex o telefax e e-mail.

Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

### **4 GESTIONE DELLA POLIZZA**

L'Ente Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla AON S.p.A., in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs 209/2005 e s.m.i.

**CAPITOLATO TECNICO per l'ASSICURAZIONE di RESPONSABILITA' CIVILE verso TERZI e verso PRESTATORI d'OPERA a favore dell' Ente Autonomo Fiere di Foggia**

L'Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente Assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i Premi. La Società pertanto, riconosce che il pagamento dei Premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 12% (dodici per cento) sul Premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

---

**5 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

---

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

---

**6 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO – BUONA FEDE – DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

---

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'Articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'Articolo 1897 di cui sopra.

---

## **7 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA**

---

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o al Contraente.

---

## **8 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

---

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde per l'intero danno con facoltà di agire in regresso verso gli altri assicuratori.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, su richiesta della Società, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

---

## **9 ONERI FISCALI**

---

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

---

## **10 FORO COMPETENTE**

---

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede lo Stesso oppure l'Assicurato.

---

## **11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

---

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

---

## **12 TRATTAMENTO DEI DATI**

---

Le parti si impegnano a rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei Dati Personali, disposta dal Reg. europeo 2016/679 integrata ed aggiornata conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo numero 101/2018 e ss.mm.ii, che adegua il Codice Privacy al Regolamento UE 679/2016 - GDPR

---

## **13 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

---

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 Legge 13.08.2010 n. 136 e ss. mm. e ii., la società assicuratrice aggiudicataria del servizio si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'inadempimento da parte dell'aggiudicataria costituisce causa di risoluzione della polizza. La risoluzione del contratto non andrà a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla dichiarazione di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

La prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo fra le imprese di assicurazione, i broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, consente al broker di incassare i premi per il tramite di un conto corrente separato di cui all'art. 117 D.lgs

**CAPITOLATO TECNICO per l'ASSICURAZIONE di RESPONSABILITA' CIVILE verso TERZI e verso PRESTATORI d'OPERA a favore dell' Ente Autonomo Fiere di Foggia**

07.09.2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni); detto conto corrente viene identificato quale conto "dedicato", senza che sia necessario chiedere l'accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva per i pagamenti effettuati dalle stazioni appaltanti e, in via generale, dalle pubbliche amministrazioni.

---

**14 COASSICURAZIONE E DELEGA**

---

L'assicurazione è divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda di Offerta relativa alla presente assicurazione.

In caso di sinistro la Società delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo del risarcimento.

Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

---

**15 CONTEGGIO DEL PREMIO**

---

Il premio, al netto delle imposte governative vigenti, è determinato dall'applicazione del tasso imponibile indicato nella Scheda Offerta Componente Economica all'ammontare delle Retribuzioni Annue Lorde corrisposte dal Contraente nel periodo di assicurazione di riferimento.

Ai fini della validità della copertura il Contraente è tenuto a versare un premio anticipato come sotto indicato.

Successivamente alla data di scadenza di ciascun periodo di assicurazione, si procederà al calcolo del premio di regolazione come di seguito indicato.

Sulla base di quanto precede, per il presente periodo di assicurazione, il premio anticipato viene così calcolato:

<b>Retribuzioni Annue Lorde preventivate</b>	<b>Tasso imponibile</b>
€ 380.000,00	indicato nella Scheda Offerta Componente Economica

---

**16 REGOLAZIONE DEL PREMIO**

---

Con riferimento a quanto indicato nel precedente Articolo - Conteggio del Premio, entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, o della minor durata del contratto, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società i dati consuntivi delle Retribuzioni Annue Lorde corrisposte.

Qualora i dati consuntivi di regolazione abbiano un valore negativo rispetto ai dati preventivi, la Società rimborserà al Contraente l'importo del premio corrispondente, al netto dell'imposta governativa in quanto già versata all'Erario.

La Società sarà tenuta ad emettere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, la relativa appendice di regolazione del premio.

**CAPITOLATO TECNICO per l'ASSICURAZIONE di RESPONSABILITA' CIVILE verso TERZI e verso PRESTATORI d'OPERA a favore dell' Ente Autonomo Fiere di Foggia**

L'eventuale importo a favore della Società dovrà essere pagato dal Contraente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del documento correttamente emesso.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissarle un ulteriore termine, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per la rata futura viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo di assicurazione per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo il diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Nel caso di contratto definitivamente scaduto, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, anteporrà alla liquidazione degli eventuali sinistri, il pagamento del premio di regolazione arretrato.

---

**17 VARIAZIONI NELLA PERSONA DELL'ASSICURATO**

---

Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la Società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento della Società assicurata o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione.

Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dall'Assicurato, i suoi eredi od aventi causa, entro il termine di 45 giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale nei 15 giorni successivi ha la facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di 60 giorni.

---

**18 ALIENAZIONE DELL'AZIENDA O DELLE COSE CUI SI RIFERISCE L'ASSICURAZIONE**

---

In caso di alienazione dell'azienda o del complesso delle cose cui si riferisce l'assicurazione l'Assicurato - fermo l'obbligo del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso deve informare la Società e comunicare all'acquirente l'esistenza dell'assicurazione. L'assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per 30 giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine l'assicurazione cessa se l'acquirente non ha dichiarato di voler subentrare nel contratto.

La Società, nei 15 giorni dalla dichiarazione dell'acquirente, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni. Se l'alienazione riguarda singole cose, l'assicurazione cessa per le cose stesse ed il premio viene proporzionalmente ridotto dalla scadenza annuale successiva all'alienazione, salvo che questa sia seguita dalla sostituzione con altre cose analoghe.

Quanto sopra è applicabile anche nei casi di fusione e fusione per incorporazione dell'azienda



## **NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO**

### **19 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro, a parziale deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile, il Contraente o l'Assicurato, deve darne avviso alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

Agli effetti dell'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), il Contraente ha l'obbligo di avviso, entro i termini di cui sopra, solo se, o quando, il danneggiato ha avanzato esplicita richiesta di risarcimento, in forma scritta, direttamente o per il tramite di un proprio Legale e/o di un Terzo avente titolo a rappresentarlo.

Agli effetti dell'assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori d'opera (R.C.O.), il Contraente ha l'obbligo di avviso, entro i termini di cui sopra, soltanto per i sinistri per i quali:

- a) ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge per infortunio o per insorgenza di malattia professionale;
- b) ha ricevuto avviso di procedimento penale aperto;
- c) ha ricevuto richieste di risarcimento da parte dell'I.N.A.I.L. e/o dell' I.N.P.S.;
- d) ha ricevuto richieste di risarcimento da parte del danneggiato o suoi Legali e/o suoi aventi diritto.

Agli effetti sia dell'assicurazione R.C.T. sia dell'assicurazione R.C.O. resta comunque fermo l'obbligo per il Contraente o l'Assicurato della comunicazione scritta ogniqualvolta si verifichi un episodio mortale che possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento.

### **20 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI E PERITALI**

La società assume finché ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale sia civile che penale a nome dell'assicurato designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso.

Le spese sostenute per resistere all'azione giudiziaria promossa contro l'assicurato sono a carico della società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il massimale le spese verranno ripartite tra società ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

### **21 RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 (novanta) giorni. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.

**CAPITOLATO TECNICO per l'ASSICURAZIONE di RESPONSABILITA' CIVILE verso TERZI e verso PRESTATORI d'OPERA a favore dell' Ente Autonomo Fiere di Foggia**

Resta inteso tra le Parti che, qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito a portare a termine il completo collocamento della nuova assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento da parte del Contraente del documento contrattuale correttamente emesso dalla Società.

---

## **22 RENDICONTO**

---

La Società si obbliga a fornire al Contraente, alla scadenza del 30.01 di ogni anno, il dettaglio dei sinistri così impostato:

- elencazione dei sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Senza Seguito.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di breve descrizione e data di accadimento del sinistro denunciato dal reclamante, indicazione del nominativo del reclamante e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o mail o pec assegnando alla Società non oltre 30 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere al Contraente un importo pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo con un massimo del 20% (venti) del Premio Lordo Annuo.

L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al presente articolo.

## **ATTIVITA' SVOLTA**

La garanzia della presente polizza è prestata per tutte le attività e competenze del Contraente previste, delegate o allo stesso attribuite ope legis.

A titolo esemplificato e non limitativo l'assicurazione comprende anche i danni derivanti:

- 1) dalla committenza di lavoro a terzi, sempre esclusa la responsabilità civile propria della azienda incaricata;
- 2) dall'esercizio, nell'ambito del quartiere fieristico, di bar-tavola calda, spacci, restando inteso che - qualora il servizio sia dato in appalto a terzi - l'assicurazione opera per la sola responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente; la garanzia comprende anche i danni cagionati dai generi alimentari somministrati o smerciati. Limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati, i prestatori di lavoro di cui all'Art. 20 delle presenti Norme (RCO) rientrano nel novero dei "terzi" e l'assicurazione vale a condizione che la somministrazione ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo;
- 3) dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;
- 4) per l'attività di organizzazione di convegni, congressi, mostre, seminari, stages, concorsi interni ed esterni, visite guidate, attività ricreative in genere, corsi di formazione professionale, gestite direttamente ovvero affidate a terzi, presso i locali di proprietà dell'assicurato, ovvero in altre strutture esterne;
- 5) dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati, e dalla detenzione di cani;
- 6) dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale, con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicati, le insegne, i cartelli e gli striscioni;
- 7) dimostrazioni in opera, nell'ambito del quartiere fieristico, di macchine agricole e/o operatrici in genere;
- 8) dalla fuga di bestiame nell'ambito del quartiere fieristico, compresi i danni da contagio ad altri animali;
- 9) dall'uso dei mezzi meccanici di sollevamento in azione anche all'esterno del quartiere fieristico;
- 10) dal servizio antincendio interno o da intervento diretto di dipendenti dell'Assicurato per tale scopo;
- 11) dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione con esclusione dei danni agli utenti e danni da mancata erogazione;
- 12) dall'effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore.

**MASSIMALI ASSICURATI**

Responsabilità Civile verso Terzi      Euro 3.000.000,00      Per sinistro

Responsabilità Civile verso prestatori d'opera      Euro 1.000.000,00      Per sinistro e per uno o più prestatori di lavoro infortunati

Resta comunque inteso che la massima esposizione della Società , riferita a ciascun periodo di assicurazione sia per la garanzia RCT che per la garanzia RCO, non potrà essere complessivamente superiore ad € 3.000.000,00=

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA**

**23 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) E VERSO PRESTATORI D'OPERA (R.C.O.)**

**Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (Capitale, Interessi e Spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danni a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente e/o Assicurato da fatto colposo e/o doloso di Persone delle quali o con le quali debba rispondere.

**Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (Capitale, Interessi e Spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli Articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e loro successive modificazioni, integrazioni ed interpretazioni per gli infortuni sofferti da Prestatori d'opera da Lui retribuiti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) per erogazioni di somme eccedenti l'indennità liquidata dall'I.N.A.I.L., che l'Assicurato sia condannato a pagare in sede di giudizio al Personale infortunato, di cui al precedente punto 1), od agli aventi causa;
- 3) ai sensi del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e loro successive modificazioni, integrazioni ed interpretazioni, cagionati ai Prestatori d'opera / Dipendenti, di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente; la garanzia inizia ad operare dopo le prime € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ogni sinistro, che restano a carico dell'Assicurato, a titolo di franchigia assoluta.
- 4) per gli infortuni sofferti dai propri dipendenti distaccati presso aziende terze

Fermo quanto previsto al successivo articolo Esclusioni, la garanzia è estesa al rischio delle malattie professionali, intendendo per queste oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate al D.P.R. 30/06/1965 n° 1124, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che i sinistri siano denunciati in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e comunque non oltre 24 mesi successivi alla cessazione della garanzia e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

La presente estensione di garanzia è prestata nell'ambito del massimale di Responsabilità Civile verso i prestatori d'opera R.C.O. che rappresenta anche la massima esposizione della Società per periodo di assicurazione.

**CAPITOLATO TECNICO per l'ASSICURAZIONE di RESPONSABILITÀ CIVILE verso TERZI e verso PRESTATORI d'OPERA a favore dell' Ente Autonomo Fiere di Foggia**

La garanzia non vale:

- a) per quei "prestatori d'opera" per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- b) per le malattie professionali conseguenti:
  1. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
  2. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;la presente esclusione b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- c) per l'asbestosi e la silicosi.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Ferme, in quanto compatibili, le Norme che regolano l'assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società la manifestazione di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

L'assicurazione R.C.O., è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia o da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall' I.N.P.S. ai sensi dell'Articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive integrazioni e modifiche.

---

## **24 ESCLUSIONI**

---

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera non comprende i danni:

- a) conseguenti a detenzione e/o impiego di esplosivi;
- b) conseguenti ad atti di terrorismo e sabotaggio, nonché per i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, atti vandalici, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- c) conseguenti a detenzione e/o impiego o comunque connessi con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche provocata artificialmente;
- d) derivanti da campi elettromagnetici;
- e) derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto;
- f) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o uso prodotti contenenti amianto.

**CAPITOLATO TECNICO per l'ASSICURAZIONE di RESPONSABILITA' CIVILE verso TERZI e verso PRESTATORI d'OPERA a favore dell' Ente Autonomo Fiere di Foggia**

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi non comprende i danni:

- g) conseguenti a furto, ad eccezione dei danni da furto cagionati a terzi da persone che sia siano avvalse per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dall'Assicurato;
- h) per i quali è obbligatoria l'assicurazione Responsabilità Civile Autoveicoli ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- i) derivanti dall'impiego di aeromobili, nonché di navigazione di natanti a motore;
- j) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- k) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- l) alle cose trasportate su mezzi di trasporto;
- m) derivanti da inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e dell'ambiente in genere che non siano di natura accidentale.
- n) cagionati ad opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione lavori

---

## **25 NOVERO DI TERZI**

---

Si prende atto fra le Parti che:

- a) quando l'Assicurato è una persona fisica non sono considerati Terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato stesso;
- b) quando l'Assicurato non è una persona fisica non sono considerati Terzi esclusivamente i Dipendenti dell'Assicurato iscritti all'I.N.A.I.L. qualora subiscano il danno per causa di lavoro.
- c) sono considerati terzi coloro che partecipano manualmente all'attività dell'assicurato

Tuttavia i Dipendenti della Contraente iscritti all'I.N.A.I.L. sono considerati Terzi qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio od in qualunque caso di danno a cose di loro proprietà o da loro detenute.

---

## **26 RESPONSABILITA' PERSONALE**

---

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale di tutti i dipendenti del Contraente nonché quella del personale non a rapporto di dipendenza quale, a titolo esemplificativo e non limitativo, Tirocinanti, Collaboratori, Consulenti esterni, Borsisti, Obiettori, Persone addette ai servizi / attività "socialmente utili", per danni arrecati a terzi ed a Prestatori di lavoro nello svolgimento delle mansioni o degli incarichi espliciti per conto ed ordine dell'Assicurato anche all'esterno.

---

## **27 RESPONSABILITÀ COME DA D.LGS N. 626/1994 E D.LGS N. 494/1996 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI CONTENUTE NEL D.LGS N. 81/2008 E REGOLAMENTO UE 679/2016 E 680/2016 E SS.MM.II.**

---

L'Assicurazione comprende, altresì, la responsabilità civile derivante dell'Assicurato per fatto dei Dipendenti, nonché quella personale in capo ai Dipendenti stessi nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali previste ai sensi del D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626 e del D.Lgs 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche e integrazioni contenute nel D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 nonché dall'inosservanza dei dettami Regolamento UE 679/2016 e 680/2016 e ss.mm.ii (DPO/RPD) .

---

**28 COMMITTENZA GENERICA INCLUSA GUIDA VEICOLI**

---

L'assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato ai sensi dell'Articolo 2049 del Codice Civile per danni cagionati a Terzi dalle Ditte appaltatrici, dai Dipendenti delle stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato.

L'Assicurazione è prestata inoltre per danni cagionati a Terzi dai dipendenti dell'Assicurato, ancorché non più alle dipendenze dello stesso al momento in cui emerge il sinistro, in relazione alla guida di veicoli a motore e non, purché i medesimi, ad eccezione dei veicoli non a motore, non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per danni corporali cagionati alle persone trasportate.



## **DELIMITAZIONI E DETRAZIONI**

### **29 FRANCHIGIA PER DANNI A COSE – RECUPERO DELLA FRANCHIGIA**

In caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, salvo quanto diversamente indicato, l'assicurazione è prestata con una franchigia pari a € 500,00 (cinquecentoeuro).

La Società s'impegna a gestire ogni sinistro, indipendentemente dell'entità del danno, ed a risarcire, al Terzo danneggiato, il danno stesso al lordo della franchigia. Alla scadenza di ogni semestre (31.10 e 30.04) la Società comunicherà al Contraente gli importi, a titolo di franchigia, anticipati ed il Contraente si impegna a provvedere al versamento di quanto anticipato dalla Società entro 60 (sessanta) giorni dalla relativa richiesta correttamente effettuata.

### **30 DANNI DA INCENDIO**

Relativamente ai danni a cose altrui derivanti da incendio di cose di proprietà dell'Assicurato o da questi detenute a qualsiasi titolo, la Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato per danni a cose, e comunque con il massimo risarcimento di € 200.000,00 (duecentomila) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

### **31 DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA'**

Relativamente ai danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività svolte da terzi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza, la Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato per danni a cose, e comunque con il massimo risarcimento di € 200.000,00 (duecentomila) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

### **32 DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE -**

L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da inquinamento derivanti da guasti o rotture accidentali; ovvero i danni determinati in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite a seguito di rotture accidentali di impianti e condutture di pertinenza dell'Ente assicurato.

La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato per danni a cose, e comunque con il massimo risarcimento di € 300.000,00 (trecentomila) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

---

**33 CONDUITTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI**

---

Relativamente ai danni a condutture e impianti sotterranei la Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato per danni a cose, e comunque con il massimo risarcimento di € 50.000,00 (cinquantamila) per sinistro e di € 150.000,00 per più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

---

**34 DANNI DA UMIDITA', STILLICIDIO O INSOLUBRITA'**

---

La Società risarcirà i danni da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali nonché da infiltrazioni di acqua da fissi ed infissi. La garanzia opera con scoperto del 10% minimo € 500,00 massimo risarcimento € 30.000,00 sinistro/anno.

---

**35 DANNI DA SPARGIMENTO DI ACQUA**

---

Relativamente ai danni da spargimento di acqua conseguente a rottura accidentale di tubazioni e/o condutture, la Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato per danni a cose, e comunque con il massimo risarcimento di € 600.000,00 (seicentomila) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

## **CONDIZIONI PARTICOLARI**

### **36 PROPRIETÀ, CONDUZIONE E LOCAZIONE DI FABBRICATI E IMPIANTI**

L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, anche ai sensi dell'art.840 comma 1 c.c., compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi di alto fusto, strade private e recinzioni in genere (esclusi comunque muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore ai mt.2), nonché cancelli anche automatici.

La garanzia comprende inoltre i lavori d'ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione e demolizione.

La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità dei beni di cui sopra.

La garanzia non comprende i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

La garanzia comprende i danni a terzi derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture.

### **37 PROPRIETÀ ED USO MACCHINARI**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante dall'eventuale proprietà e dall'uso di mezzi di trasporto e sollevamento ancorché semoventi, impiegati per operazioni connesse con l'attività svolta dall'Assicurato, esclusi comunque i rischi inerenti alla circolazione degli stessi e, come tali, soggetti all'obbligo dell'assicurazione di cui alla legge 990 e relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 24/11/70 n. 973.

### **38 DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO**

La garanzia comprende la responsabilità civile per danni arrecati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito d'esecuzione di dette operazioni. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

### **39 DANNI A VEICOLI DI TERZI E/O DIPENDENTI**

La garanzia comprende la responsabilità civile per danni (esclusi quelli da furto) arrecati alle autovetture e motoveicoli di proprietà di Terzi o Dipendenti e/o Amministratori in sosta nell'area di pertinenza del Contraente e/o nelle sue Sedi amministrative.

---

**40 MANCATO OD INSUFFICIENTE INTERVENTO SULLA SEGNALETICA**

---

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni conseguenti a mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica verticale, orizzontale, semaforica ecc., sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei Terzi, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano funzionalmente connessi con l'attività oggetto dell'assicurazione.

---

**41 AMBITO TERRITORIALE**

---

L'assicurazione RCT vale per i danni che avvengono nel Mondo intero con esclusione di U.S.A., Canada e Messico.

L'assicurazione R.C.O. vale per il Mondo intero.

**CAPITOLATO TECNICO per l'ASSICURAZIONE di RESPONSABILITA' CIVILE verso TERZI e verso PRESTATORI d'OPERA a favore dell' Ente Autonomo Fiere di Foggia**

**SCOPERTI - FRANCHIGIE - LIMITI DI RISARCIMENTO**

<b>GARANZIE PRESTATE</b>	<b>SCOPERTI / FRANCHIGIE (Sc.) (Fr.) per sinistro</b>	<b>LIMITI DI RISARCIMENTO</b>
DANNI A COSE	Fr. € 500 salvo dove diversamente previsto	
DANNI DA INCENDIO		€ 200.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA'		€ 200.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE		€ 300.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI		€ 50.000 per sinistro e € 150.000 per periodo di assicurazione
DANNI A VEICOLI TERZI E/O DIPENDENTI	Fr. € 150	

**IL CONTRAENTE**

**LA SOCIETA'**

---



---